

GIORGIO CENCETTI

L'AUTENTICITÀ DI ALCUNI PRIVILEGI
DELLA CHIESA RAVENNATE E LA GIURISDIZIONE
SULL'ABBAZIA DI S. ELLERO IN GALEATA

Nel volume dedicato alla illustrazione storico-artistica di Galeata, il benemerito mons. Domenico Mambrini si richiama al parere di « valenti storici moderni » secondo i quali l'abbazia di S. Ellero durante l'alto medioevo è stata sempre immediatamente soggetta alla Santa Sede, nonostante i ripetuti tentativi di usurparne il possesso compiuti dagli arcivescovi ravennati, i quali ottennero il loro scopo soltanto nel 1288, quando il papa Nicolò IV, concedendone l'amministrazione al vescovo di Montefeltro, la diceva appartenente alla diocesi di Ravenna, sebbene geograficamente posta in quella di Forlimpopoli. Uguale affermazione è stata poi fatta, quasi con le medesime parole, da Ellero Leoncini nell'opuscolo sull'abbazia di S. Ellero pubblicato per celebrare il XIV centenario della morte del suo fondatore, avvenuta, secondo l'autore della *Vita s. Hilarii* e le successive leggende, il 15 maggio 558 (1). Il Mambrini è, purtroppo, di solito piuttosto vago e impreciso nelle sue citazioni, e nemmeno il Leoncini precisa meglio l'identità di codesti « valenti

(1) D. MAMBRINI, *Galeata nella storia e nell'arte*, Bagno di Romagna 1933, pp. 37-40; E. LEONCINI, *L'abbazia di S. Ellero*, Città di Castello 1958, p. 31 sgg. La bolla di Nicolò IV è pubblicata, traendola dal registro, in *Les registres de Nicolas IV*, Parigi 1905, p. 970, n. 7168; manca al Potthast e non mi risulta che l'originale sia conservato. Per la data della morte di s. Ellero, cfr. *Acta Sanctorum*, maggio, vol. III, p. 471 sgg.: un sommario esame del testo indurrebbe a dubitare assai dell'attribuzione della *Vita* a un diretto discepolo del santo, si chiamasse o no Paolo, come vuole il Rossi. Per i successivi svolgimenti della leggenda, si vedano G. SANGIORGI, *Vita di s. Ellero*, Faenza 1792 (ne esiste una riedizione a cura di G. ANDREANI, Rocca S. Casciano 1871); MAMBRINI, *Vita di s. Ellero*, Bagno di Romagna 1931; ID., *Galeata*, cit., p. 22 sgg.; LEONCINI, op. cit., p. 22 sgg. e rinvii bibliografici in nota.

storici moderni »: è, peraltro, assai probabile che la fonte immediata delle asserzioni del benemerito arciprete di Galeata deva ravvisarsi in una recensione di Alessandro Testi Rasponi alla *Cronotassi degli abati di S. Ellero in Galeata* del medesimo Mambrini, nella quale si sostiene che tutti i documenti da cui può esser provata la dipendenza di S. Ellero dagli arcivescovi di Ravenna sono dei falsi, fabbricati nella cancelleria di quegli arcivescovi e poi presentati all'imperatore Enrico IV e all'antipapa Clemente III i quali, in buona o in mala fede, li avvalorarono con loro privilegi autentici, rispettivamente del 27 giugno 1080 e del 27 febbraio 1086 (2).

La contestazione dell'autenticità di quei documenti, sebbene fatta dal Testi Rasponi senza alcun rinvio o citazione bibliografica, non era, peraltro, frutto di sue ricerche originali: essa, come i piú discreti accenni fatti dal Vicinelli nel 1921 (3), derivava in realtà da una lunga ed elaborata nota apposta da Giulio Buzzi a un suo ampio ed apprezzato lavoro, pubblicato nel 1915, sulle relazioni fra Ravenna e Roma dalla metà del secolo IX al ritorno degli arcivescovi all'ortodossia dopo lo scisma della lotta per le investiture (4). Egli prometteva di occuparsi espressamente del tempo e dell'occasione di quei falsi in un apposito studio critico delle bolle e dei diplomi riguardanti Ravenna dalla seconda metà del secolo XI al principio del XII: la morte immatura nella prima guerra mondiale gli impedí di compierlo, ma da un fuggevole accenno (5) sappiamo essere stata sua opinione che le falsificazioni fossero state perpetrate sotto l'arcivescovado di Guiberto (salito alla cattedra di s. Apollinare nel 1072 e divenuto antipapa nel 1084) per assicurare alla Chiesa ravennate il possesso dei territori di diritto della S. Sede nell'Esarcato e nell'Emilia, da essa usurpati.

I documenti a noi noti relativi alla giurisdizione su S. Ellero sono i seguenti:

759 febbraio 7. Il papa Paolo I, dopo aver ricordato come il monastero di S. Ellero fosse stato concesso dal suo predecessore Stefano II ad Anscauso, vescovo di Forlimpopoli, vita natural durante, per ricompensarlo dell'ospita-

(2) A. T. R., rec. a MAMBRINI, *Cronotassi degli abati di S. Ellero in Galeata*, Meldola 1925, in « Felix Ravenna », fasc. XXXI (1926), pp. 96-97. La recensione è firmata con le sole iniziali, ma l'identificazione del suo autore è fuori dubbio.

(3) A. VICINELLI, *Bologna dal dominio pontificio ai re d'Italia (876-1073)*, in « Atti e Memorie della r. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna », serie IV, vol. XI (1921), p. 236, nota, con rinvio al Buzzi.

(4) G. BUZZI, *Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall'850 al 1118*, in « Archivio della Società romana di storia patria », XXXVIII (1915), p. 121, nota 2.

(5) Op. cit., p. 193.

lità e degli aiuti fornitigli in occasione del suo viaggio in Francia, e come egli stesso avesse poi confermato quella concessione, essendo ora morto Anscuso riconosce che detto monastero è da lungo tempo soggetto alla Chiesa ravennate e ordina che sotto tale giurisdizione rimanga in perpetuo.

JE. 2342; KEHR, V, p. 35 n. 77. La bolla è conservata in copia del secolo XI all'Archivio arcivescovile di Ravenna e in un estratto, pure del secolo XI, all'Archivio dell'Ente comunale di assistenza di Milano; le edizioni dipendono tutte o da quella di H. RUBEUS, *Historiarum ravennatum libri X*, 2^a ed., Venezia 1590, p. 225, o da quella di MITTARELLI e COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, cit., II, app., p. 1.

Il Buzzi rileva il contrasto col documento seguente, dal quale egli deduce la pertinenza del monastero alla Chiesa romana fin dal 784-791 e giudica questa bolla una falsificazione il cui autore, vissuto alla fine del secolo XI, al tempo dei vescovi-conti, deve aver preso lo spunto dal racconto fatto da Agnello del viaggio di Stefano II alla corte di Pipino e delle cattive accoglienze fattegli dall'arcivescovo ravennate Sergio durante il suo passaggio per l'Esarcato; il Testi Rasponi ripete il medesimo argomento e definisce una invenzione « la storiella di Anscuso vescovo di *Forumpopili* » (6).

784-791. Il papa Adriano I ricorre a Carlo, re dei Franchi e dei Longobardi, perché protegga il monastero di S. Ellero e gli ospizi per i pellegrini siti lungo la strada delle montagne dagli attacchi di Gudibrando, duca di Firenze, il quale *invasionem... in eodem monasterio ingerit, in curte quadam Sasantino, territorio scilicet Florentino*, asportando armenti (7).

JE. 2471, KEHR, V, p. 139 n. 1. Copia nel *Codex Carolinus* (secolo IX); ed. GUNDLACH in M.G.H., *Epp.*, III, p. 623 n. 87.

In questa lettera la dipendenza di S. Ellero dalla Santa Sede è affermata con le parole: *ita et in subiectis monasteriis spiritalis matris vestre, sancte romane Ecclesie, quibus (sic) a vestra vibrantissima regali in triumphis precellentia concessi atque offerri sunt, scilicet monasterium Sancti Ilarii confessoris Christi, qui positus est in Calligata*, ecc. Dal Buzzi e dal Testi Rasponi è posta a fondamento della loro contestazione della bolla di Paolo I: a torto, perché, con quelle parole, il papa stesso fa risalire la propria autorità su S. Ellero a una concessione e ad una *offersio* fatta da Carlo, il quale non avrebbe potuta farla se non dopo la conquista del Regno e dell'Esarcato, in epoca, cioè, posteriore al 774. Ed è poi probabile che il papa non faccia che richiamarsi genericamente all'attuazione (qualunque essa fosse) della *promissio carisiaca* di Pipino, fatta dal re nel 759: quella stessa da cui egli faceva derivare, press'a poco nella medesima epoca, l'autorità d'intervenire

(6) Egli aggiunge, poi, che la bolla di Paolo I è smentita da Cencio camerario, per quanto riguarda la massa *Faventilla*. Ma tale massa, in quella bolla, non è pur nominata: l'errore deriva da troppo affrettata lettura della nota del Buzzi, il quale parla della chiesa e della massa di Fantella a proposito della lettera di Giovanni VIII dell'874, non della bolla di Paolo I, di cui si occupa subito dopo. Per l'affermazione del T. R. (p. 96) circa l'appartenenza dell'abbazia di Galeata alla Chiesa romana al tempo di Cencio, v. più avanti nel testo.

(7) Sull'episodio si veda A. FALCE, *Ravenna e il monastero di S. Ilario di Galeata in un episodio di storia carolina*, in « Felix Ravenna », XXXII (1927), pp. 1-29, in particolare p. 16 sgg., e inoltre, in questo stesso volume, lo studio di A. TORRE, *Gli arcivescovi di Ravenna e il monastero di S. Ellero di Galeata*, pp. 97-113.

presso Carlo contro il duca Garamanno e in favore della Chiesa ravennate in un caso assolutamente analogo (8).

874 gennaio 29. Il papa Giovanni VIII, in séguito all'intervento dell'imperatore Lodovico II nella controversia fra lui e l'arcivescovo di Ravenna Giovanni X, ammette che questi conservi le terre soggette alla Chiesa ravennate da 500 anni, ma rivendica alla Santa Sede il giusto possesso dei monasteri di S. Maria in Pomposa, di S. Salvatore in Montefeltro, di S. Probo prete e delle terre coloniche di diretto dominio della Chiesa romana nei territori di Ferrara, Adria, Galeata e *Faventilla*.

JE. 2989; KEHR, V, p. 42 n. 115. Conservata nel registro di Giovanni VIII e nella *Collectio canonum* del card. Deusdedit, lib. III, c. 143. Ed. CASPAR in *M.G.H., Epp.*, VIII, 1, p. 239; WOLF VON GLANVELL, *Die Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit*, Paderborn 1905, p. 330.

Anche questa lettera è usata dal Buzzi e dal Testi Rasponi per sostenere la falsità dei documenti da cui risulta il dominio degli arcivescovi ravennati su S. Ellero e su Fantella, che fa parte del territorio di quel monastero, in cui il Buzzi identifica, non sappiamo in base a quali argomenti, la massa *Faventilla*; ma qui Giovanni VIII rivendica *colonos in territorio Ferrariense et Adriense et Gallicata et Faventilla*: beni patrimoniali e non giurisdizioni. Il monastero di S. Ellero non è affatto specificamente indicato, come lo sono invece quelli di S. Maria in Pomposa, di S. Probo e di S. Salvatore.

997 gennaio 28. Il papa Gregorio V, confermando all'arcivescovo Giovanni XII i privilegi dei suoi predecessori, indica nominativamente il monastero di S. Ellero in Galeata, la Massa Fiscaglia, la *districtio* della pieve di Cornacervina e i monasteri riminesi di S. Tommaso apostolo e di S. Eufemia; concede l'immunità dalle pubbliche funzioni ai coloni della Chiesa ravennate nei comitati di Adria, di Ferrara e di Comacchio e agli abitanti di Ficarolo; esenta dal teloneo, dal portatico e dal siliquatico in tutta l'Emilia e la Pentapoli i sacerdoti della Chiesa ravennate; sancisce per questa Chiesa, come per la romana, il decorso della sola prescrizione centennale; concede all'arcivescovo tutta la terra compresa fra la palude di Argenta e Cervia.

JL. 3873; KEHR, V, p. 51 n. 164. Il privilegio è conservato in molte copie, le più autorevoli delle quali sono una del secolo XII, appartenente all'Archivio capitolare di Ravenna, una del XV, conservata nel fondo di S. Vitale presso l'Archivio di Stato della medesima città, e un *excerptum* del secolo XI nell'Archivio dell'Ente comunale di assistenza di Milano, ma le edizioni, tranne quella di M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati dei secoli di mezzo*, vol. V, Venezia 1804, p. 264, n. XXXVI, tratta dalla copia di S. Vitale, derivano tutte da copie seriori.

Il Buzzi, sempre seguito dal Testi Rasponi, ritiene questo privilegio interpolato, perché vi si fa menzione della Massa Fiscaglia che, secondo il suo parere (9), per tutti i secoli dal X al XIII rimase libero possesso della Chiesa romana, mentre la sua attribuzione alla ravennate si fonda su una

(8) JE. 2480; KEHR, V, p. 37, n. 91; *M.G.H., Epp.* III, 622, n. 86.

(9) *Per la storia di Ravenna e di Roma*, cit., pp. 154-158.

In patris & filii de spiritu uno do p pice parof. catu domni q
gorn gna & un uer sa lu page. In pof. tra f. rra tiffina beati p
m apli fole fecundo. Atq unperaret domno orone teruolum
d. e fecundo. die gnto decimo miffi feptētri Indū xi. ra uenne. Ego
her mē frodul futurus monachus & electus a congregacione mona
fteru beatabillari. In galli gata. In p hoc fcm itare. & fca fide
indū i religat. & hie fca di quattuor euangeliu. qd ab hachora
In antea fidelitū. Nōro omibus diebus uite mee. fca domine
ra uenati ecclē. ac ab domno meo labanti archi epō eius de fca
de p pccia nōe unq fca i fca ioribus vj pccia. Et omem uiffionem
quolup uatō. fca confuetudine fca ra uenati ecclē polliceor
fca dom meū nōe compleuriū effe. Ecce Inu mē uirū nūquā ad
dōm meū. fca ra uenati ecclē. & urām In fidelitate me fca
dō. fca fca uirū meū contra illos fca pura fidelitate. & qd ab
uif fca potero uirū meū. aut meū miffū. nūciare uob uirū
fca fidelitū fca deo. cito uirū meū. Ecce polliceor. unūquā diebus
uite mee. aut ad papā aut ad maiorem. ut in equalē pccia
arabim. aut ad imperatōrē. aut regē. aut aliquam pccia uatā
aut miffū meū contra fca m crām domnā meā ra uenati
ecclē. aut contra urām fca fca uirū meū agent ab miffū pccia
tū In genū. fca urām ut uirū meū fca fca uirū meū licencia. Ecce ra uenati
monasteru fca billari. In quome ordinare difponit. ad nullā mō
pccia racionem ab hachora In antea aliqua fca fca uirū meū
fca fca pccia miffū. nūciare uob pccia fca uirū meū In renouandā
fca fca pccia miffū antecessores fca fca uirū meū. fca ut melius potero ref
eufide manasteru. & pccia fca uirū meū. ad melior racionē reuocabo.
Ego Ermenfridus dō fca uirū meū manach uif hie pccia miffū me fca
ca uirū meū A ff

997

Fig. 1 — Giuramento di Ermenfredo abate di S. Ellero.

bolla di Giovanni X (10) e su un placito di Berengario I, ambedue del 921, da lui reputati falsi (11). E, di conseguenza, come interpolata è la Massa Fiscaglia, interpolato può essere il monastero di S. Ellero.

997 settembre 13. Ermenfredo, futuro monaco, eletto abate dalla congregazione di S. Ellero in Galeata, giura fedeltà alla Chiesa ravennate e per essa all'arcivescovo Giovanni XII, promettendo di non prestar soggezione né al papa né a un patriarca superiore o pari all'arcivescovo né al re né all'imperatore senza licenza dell'arcivescovo medesimo; s'impegna poi per giuramento a non alienare i beni dell'abbazia, limitandosi alle sole concessioni livellarie ed enfiteutiche.

Originale autografo già nell'Archivio di Stato di Bologna, pergamene ravennati n. 7, ora nell'Archivio di Stato di Ravenna; ediz. A. GAUDENZI, *Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la Chiesa di Bologna*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano* », n. 36 (1916), doc. 18, p. 77. Cfr. nostra tav. I.

Il Buzzi data questo documento del 13 settembre 998 e lo giudica un falso del secolo XI: « infatti — egli dice — il 13 settembre 998 era arcivescovo Gerberto I, e il documento è in minuscola della fine del secolo XI »; il Testi Rasponi trascura l'argomento paleografico ma ripete quello cronologico. Il Gaudenzi lo dà come autentico.

999 settembre 29. Ottone III imperatore conferma a Leone arcivescovo di Ravenna i suoi antichi possessi e le concessioni di papa Gregorio V, indicando nominativamente il comitato del Montefeltro col monastero di S. Salvatore, il comitato di Cesena con Castel Vecchio e Castel Nuovo e le torri, il comitato di Cervia col vescovato e il diritto di ripatico; l'episcopato di Reggio; i comitati del Decimano, di Imola e di Traversara, quelli di Ferrara e di Comacchio con i relativi diritti di pesca e di ripatico; la Massa Fiscaglia con Cornacervina; il monastero di S. Maria in Pomposa; il monastero di S. Ellero in Galeata con diritto di giurisdizione; la terra fra il porto di Volano e Cervia; i monasteri di S. Tommaso e di S. Eufemia in Rimini. Vi aggiunge le terre donate da Pietro diacono di Martino duca e dalla contessa Engelrada e quelle confiscate al conte Lamberto e alla sua famiglia, *a mari usque ad alpes, a Reno usque ad Foliam*.

STUMPF, 1197; BOEHMER-UHLIRZ, 1328. Originale nell'Archivio di Stato di Bologna, S. Cristina 15/2876 n. 3, ed. SICKEL (OTTENTHAL) in *M.G.H., DD. O. III*, p. 758 n. 330; CENCETTI, *Le carte bolognesi del secolo decimo*, Bologna 1936, p. 74 n. 21.

Anche per questo diploma (che servirà di modello a tutti i successivi privilegi imperiali per la Chiesa di Ravenna) il Buzzi, e con lui il Testi Rasponi, ripete l'osservazione fatta a proposito della Massa Fiscaglia per la bolla di Gregorio V e, pur avvertendo che il Sickel non ha dubbi sull'originalità del documento, sentenza che « questo preteso originale non è che una copia interpolata del secolo XI ».

(10) J.L. 3363; KEHR, V, p. 49, n. 154.

(11) Su questo placito, come sulla bolla di Giovanni X, si veda più avanti nel testo e nota 15.

999 dicembre 19. L'imperatore Ottone III ripete la conferma dei possessi fatta alla Chiesa di Ravenna, aggiungendovi i comitati di Bobbio (Sarsina), Forlì e Forlimpopoli, con le rispettive città e la giurisdizione, che erano stati da lui concessi all'arcivescovo Gerberto, poi assunto al trono pontificale, per la sola durata della sua vita.

STUMPF, 1208; BOEHMER-UHLIRZ, 1338. Il documento ci è pervenuto nella copia inserita da Guglielmo Valla di Reggio nella sua opera *Italiae Exarchatus*, il cui ms., dell'anno 1523, si conserva nell'Archivio Segreto Vaticano, mentre altre copie se ne trovano così nel medesimo archivio come nella Bibliotheca Vaticana e in altre biblioteche. Ed. SICKEL in *M.G.H., DD. O. III*, p. 770 n. 41, dalla copia dell'*Italiae Exarchatus* del secolo XVII conservata alla Biblioteca Nazionale di Firenze, mss. Capponi, XXXV.

Anche per questo privilegio il Buzzi ripete l'argomento dell'inserzione della Massa Fiscaglia, usato per infirmare l'autenticità del precedente diploma del medesimo Ottone III e del privilegio di Gregorio V, aggiungendo che il documento ci è pervenuto in copia molto tarda.

1014. L'imperatore Enrico II ripete all'arcivescovo Arnaldo il diploma di Ottone III del 27 settembre 999, senza le aggiunte del successivo privilegio del 19 dicembre.

Copia del secolo XII nell'Archivio dell'Ente comunale di assistenza di Milano; ed. BLOCH in *M.G.H., DD. III*, p. 354 n. 290 bis da una copia dello Scalabrini (secolo XVII) nella Biblioteca Ariostea di Ferrara, con collazione alla p. 724.

Sebbene nel diploma sia esplicitamente nominato il monastero di S. Ellero né il Buzzi né il Testi Rasponi fanno cenno di questo documento.

1063 giugno 24. L'imperatore Enrico IV conferma alla Chiesa arcivescovile di Ravenna, *cui vocabulum est Agia Anastasis*, e per lei all'arcivescovo Enrico ed ai suoi successori, tutti i possessi, indicando nominativamente il contado e l'episcopato del Montefeltro col monastero di S. Salvatore; il comitato di Cesena con Castel Vecchio e Castel Nuovo, le torri e le pertinenze; il vescovato di Cervia col ripatico; i comitati del Decimano, di Traversara e di Imola e quelli di Comacchio e di Ferrara col ripatico e il pescatico; la giurisdizione di Ravenna con i porti, le rive, i telonei e il diritto di monetazione; la Massa Fiscaglia con Cornacervina; il monastero di S. Maria in Pomposa con le pertinenze; il porto di Volano col pescatico; il lido del mare sino a Cervia; l'abbazia di S. Maria della Vangadizza, il monastero di S. Ellero in Galeata e quelli di S. Tommaso e S. Eufemia di Rimini; le terre donate da Pietro diacono di Martino duca e dalla contessa Engelrada e quelle confiscate al conte Lamberto. Conferma inoltre tutti i possessi della Chiesa ravennate nella marca di Camerino, comitati di Osimo, Ancona e Fano e in modo particolare quelli rivendicati dall'arcivescovo Enrico, cioè la massa Alframana od Osimana col castello di Uboldo detto di Gebeardo, il castello di Offagna, la massa di Russiano, la massa Merulana o di Senigallia, la corte del Montone, la massa Vittoriade, la massa di Sala, la terra di Fano, il castello di Teuderano nel territorio popoliense.

STUMPF, 2621. Il diploma è conservato in originale nell'Archivio Vaticano. Ed. GLADISS in *M.G.H., DD. VII*, n. 102.

Anche questo documento non è preso in considerazione né dal Buzzi né dal Testi Rasponi.

1080 giugno 23. L'imperatore Enrico IV ripete all'arcivescovo Guiberto il privilegio da lui concesso all'arcivescovo Leone, ripetendo l'enumerazione dei beni e delle giurisdizioni, fra cui è inserita anche la concessione del vescovato di Reggio.

STUMPF, 2822. Originale nella Bibliothèque Nationale di Parigi, n. a., lat. 2673. Ed. GLADISS nei *M.G.H.*, DD. VII, n. 322, e inoltre MITTARELLI-COSTADONI, *Ann. Camald.*, cit., III, app., 22; AMADESI, *In antistium ravenatum chronotaxim*, II, 348.

Il diploma è implicitamente riconosciuto autentico dal Buzzi, il quale ritiene che esso coroni, insieme con la bolla di Callisto III, l'opera svolta dalla cancelleria ravennate per farsi confermare, attraverso l'esibizione di documenti falsificati, le usurpazioni degli arcivescovi ai danni della Chiesa romana.

1086 febbraio 27. L'antipapa Callisto III conferma alla Chiesa ravennate tutti i privilegi ad essa concessi dagli imperatori e dai papi.

JL. 5322; KEHR, V, p. 56 n. 187. Originale in Parigi, Bibl. Nat., n. a., lat. 2573. Ed. MITTARELLI-COSTADONI, *Ann. Camald.*, cit., III, app., p. 39, dall'originale.

1118 agosto 7. Il papa Gelasio II restituisce alla Chiesa ravennate le dignità possedute prima dello scisma, concedendo al neoeletto arcivescovo Gualtieri la giurisdizione ecclesiastica sulle province dell'Emilia, cioè le diocesi di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Adria, Comacchio, Imola, Faenza, Forlì, Forlimpopoli, Sarsina, Cesena, Cervia, confermandogli i monasteri di S. Alberto e di S. Ellero in Galeata e gli altri pertinenti alla Chiesa ravennate per concessione pontificia o regia, affidandogli l'amministrazione del monastero di S. Maria in Pomposa e concedendogli altresì la pienezza dell'ufficio pontificale con l'uso del pallio.

JL. 6647; KEHR, V, p. 57 n. 189. Copia del secolo XIII nell'archivio dell'Ente comunale di assistenza di Milano; ed. H. RUBEUS, *Historiarum ravenatum libri X*, cit., pp. 321-322.

1121 gennaio 7. Il papa Callisto II ripete all'arcivescovo Gualtieri il privilegio di Gelasio II, confermandogli la giurisdizione ecclesiastica sulle province dell'Emilia, l'esarcato di Ravenna, *qui romane Ecclesie iuris est*, i monasteri di S. Alberto e S. Ellero e gli altri concessi con privilegi autentici da pontefici o da imperatori, e affidandogli l'amministrazione del monastero di S. Maria in Pomposa.

JL. 6889; KEHR, V, p. 57 n. 120. Il documento ci è pervenuto nell'originale, conservato nell'Archivio arcivescovile di Ravenna, caps. A n. 42, donde l'ediz. di A. TARLAZZI, *Appendice ai monumenti ravennati dei secoli di mezzo del conte Marco Fantuzzi*, vol. I, Ravenna 1869, p. 40 n. 17.

1125 maggio 6. Il papa Onorio II ripete all'arcivescovo Gualtieri i precedenti privilegi di Gelasio II e Callisto II.

JL. 7233; KEHR, V, p. 58 n. 194. Originale in Milano, archivio dell'Ente comunale di assistenza; ed. UGHELLI, op. cit., II, 365, dalla copia di Gu-

glielmo Valla, *Italiae Exarchatus*, cit., I, c. 123, donde tutte le successive, tranne quella di A. RICCARDI, *L'antica dipendenza delle provincie d'Emilia (Piacenza e Bobbio compresi) e dell'Esarcato di Ravenna dalla Chiesa ravennate*, in « Archivio storico per la città e comuni del circondario di Lodi », VIII (1889), p. 168, che è tratta dall'originale.

1132 dicembre 16. Il pontefice Innocenzo II ripete all'arcivescovo Gualtieri i privilegi dei suoi predecessori Callisto e Onorio.

JL. 7604; KEHR, V, p. 59 n. 198; ed. TARLAZZI, op. cit., I, 45 n. 20, da una copia del secolo XIII conservata nell'Archivio arcivescovile di Ravenna, caps. P n. 8391; RICCARDI, op. cit., p. 171, dall'originale nell'archivio dell'Ente comunale di assistenza di Milano.

I quindici documenti sopra elencati (tra i quali sono comprese quasi tutte le concessioni e conferme generali dei beni della Chiesa ravennate anteriori a quella fatta il 6 aprile 1160 dall'imperatore Federico Barbarossa (12) all'arcivescovo Guido) possono essere distinti in tre gruppi: uno pertinente all'età carolina, uno a quella degli imperatori sassoni e uno, infine, a quella degli imperatori della casa di Franconia.

L'autenticità dei privilegi appartenenti al primo di questi gruppi è stata messa fuori discussione dalle ricerche storiche posteriori a quelle del Buzzi, l'inconsistenza sostanziale dei cui argomenti fu accertamente riconosciuta dal Falce nel già citato studio intorno alle spoliazioni del duca Gudibrando ai danni di S. Ellero (13), mentre il Bertolini, in un agguerrito e documentatissimo lavoro sui rapporti fra i papi Stefano II e Paolo I e l'arcivescovo Sergio, ha dimostrato in modo definitivo la verità della concessione di S. Ellero al vescovo Anscuso e del successivo riconoscimento pontificio degli antichi diritti pertinenti alla Chiesa ravennate su quel monastero, chiarendo la confusione fatta da Agnello fra Paolo I e Stefano II nel passo che il Buzzi credeva essere stato posto a frutto dal preteso falsificatore della *constitutio* del 759 (14).

(12) STUMPF, 3986; ed. UGHELLI, cit., II, p. 371; FANTUZZI, cit., V, p. 288. Non è nostra intenzione occuparci in complesso di tutti i privilegi della Chiesa ravennate e non prendiamo in considerazione, perciò, altri documenti, pure assai rilevanti. Per la medesima ragione trascuriamo molti studi i cui autori si sono occupati direttamente o indirettamente delle giurisdizioni della Chiesa di Ravenna e dei suoi rapporti con i papi e con gli imperatori: alcuni di essi, del resto (p. e. quello di M. UHLIRZ, *Die Restitution des Exarchatus durch die Ottonen*, nelle « Mitteilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung », L [1936], pp. 1-34) sono forse meno esaurientemente informati e meno validi di quanto si potrebbe supporre.

(13) FALCE, op. cit., pp. 16-18. In sostanza, egli li riduce a un semplice « credo », cioè a una personale ricostruzione degli avvenimenti, in base alla quale il B. giudicò i documenti, dichiarando falsi o interpolati quelli che ad essa non si conformavano.

(14) O. BERTOLINI, *Sergio arcivescovo di Ravenna (744-769) e i papi del suo tempo*,

Meno facile, a prima vista, può oggi sembrare la confutazione degli argomenti addotti a sostegno della falsità dei documenti del secondo gruppo. I diplomi di Ottone III — asserisce il Buzzi — sebbene dati come autentici dagli editori dei *Monumenta Germaniae historica*, difficilmente imputabili di scarsa competenza specifica, non possono non essere quanto meno interpolati, perché fra le terre confermate alla Chiesa ravennate si trova la Massa Fiscaglia, sulla quale gli arcivescovi avanzavano pretese in base a due documenti che il Buzzi giudica falsi, fondandosi su argomenti in verità molto più convincenti di quanto non abbia stimato il Falce ma tuttavia non sufficientemente probativi (15). Ciò vale anche per la bolla di Gregorio V e, possiamo aggiungere, per le conferme dei diplomi di Ottone III (o meglio del primo di essi, perché i vescovati di Sarsina, Forlì e Forlimpopoli, compresi nel secondo, non si trovano più nei successivi documenti imperiali) fatte da Enrico II nel 1014 e da Enrico IV nel 1063, prima, cioè, di quell'arcivescovato di Guiberto durante il quale sarebbero state perpetrate le falsificazioni e le interpolazioni. Il Testi Rasponi, per suo conto, aggiunge ancora: « L'abbazia era *iure apostolicae Sedis*, e da questo derivarono infi-

in « Studi Romagnoli », I (1950), pp. 43-88. Per quanto riguarda i documenti impugnati dal Buzzi, cfr. le note 12 a p. 46 e 24 a p. 54. Su questo argomento si vedano altresì le importanti ricerche del medesimo BERTOLINI, *Le prime manifestazioni concrete del potere temporale dei papi nell'esarcato di Ravenna (756-757)*, negli « Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti », CVI, parte II, cl. sc. morali (1947-48), pp. 280-300, e *Il problema del potere temporale dei papi nei suoi presupposti teoretici iniziali*, in « Lateranum », n. s., XIV (1948), (*Miscellanea Pio Paschini*, I), pp. 103-171.

(15) Op. cit., p. 18. I documenti sono una bolla del papa Giovanni X (JL. 3563; KEHR, V, p. 49, n. 154) e un placito di Berengario, ambedue del 921, nei quali compare un arcivescovo Onesto, vivente e pontefice nel medesimo tempo in cui è documentato, invece, l'arcivescovo Costantino (BUZZI, op. cit., pp. 52-55). La sottoscrizione del placito tradisce il formulario delle carte private ravennate; l'appartenenza della Massa Fiscaglia alla Chiesa romana è poi chiaramente documentata così dalla bolla di Benedetto VIII del 1023, diretta agli abitanti di quel luogo (JL. 4046; KEHR, V, p. 115, n. 1) ove si fa loro obbligo di ricevere i legati apostolici per l'amministrazione della giustizia e di pagare un censo alla S. Sede, come dall'iscrizione di detto censo nel *Liber* di Cencio camerario (ed. FABRE-DUCHESNE, I, 98). Le corrispondenze cronologiche dei due documenti con la vita di s. Romualdo, allegate dal Falce, si sono dimostrate illusorie e pertanto C. MANARESI, *I placiti del Regnum Italiae*, I, Roma 1955, p. 609 sgg., relega il placito tra i falsi, rispettando l'opinione del Buzzi. Ma nella lunga illustrazione premessa all'edizione, egli non esita a dichiararsi personalmente di parer contrario: i caratteri intrinseci dei due documenti, dal punto di vista della diplomazia, sono perfettamente regolari e la tradizione sia dell'uno sia dell'altro autorizzano pienamente la supposizione della loro comune dipendenza da copie eseguite da un trascrittore disattento o malpratico, il quale non solo avrebbe potuto indicare nell'uno e nell'altro come X l'anno VI dell'impero di Berengario, ma anche confondere il nome *Constantinus*, abbreviato *constus*, con *Honestus*. Naturalmente, il fatto che nel 1023 e successivamente, sino almeno alla fine del secolo XII (l'uguaglianza del censo registrato da Cencio e di quello stabilito da Benedetto VIII dimostra la continuità ininterrotta della prestazione) la Massa Fiscaglia sia tornata alla S. Sede non infirma la possibilità di una precedente concessione alla Chiesa ravennate.




Fig. 2 — Diploma di Ottone III per i canonici di Parma (1 gennaio 1000).

nite contese con gli arcivescovi di Ravenna che pretendevano usurparla. Lo era ai tempi di Carlo (784-791), lo era alla fine del IX secolo e ancora ai tempi di Cencio Camerario, e non fu ceduta alla chiesa ravennate altro che nel 1288 da Nicolò IV » (16). Il suo richiamo a Cencio è certamente suggerito da quello, giustamente fatto dal Buzzi per la chiesa di S. Maria in Fantella col relativo *castrum* al *Liber censuum* (17), ma anche qui, come in altri luoghi di quella disgraziata recensione, il Testi Rasponi si è servito con troppa superficialità delle sue fonti. Il monastero di S. Ellero appare effettivamente nel *Liber censuum* (18), ma il paragrafo nel quale è inserito non appartiene al vero registro dei censi del 1192 raccolto da Cencio: è una appendice ad esso, una copia di un elenco di monasteri, di abbazie e di canoniche regolari di S. Pietro, annesso a un *provinciale* piú antico, che il Duchesne dimostra, con solidi argomenti, non poter essere posteriore ai primissimi tempi del pontificato di Callisto II (egli lo collocherebbe volentieri nel 1119) e, a nostro parere, proprio per la menzione di S. Ellero, che non appare piú nei provinciali posteriori (p. e. quello di Albino), potrebbe essere ancora retrodatato ad epoca compresa fra la bolla di Gelasio II del 7 agosto 1118, con la quale la S. Sede restituiva alla Chiesa ravennate le sue giurisdizioni, e il concilio di Guastalla del 1106, nel quale Pasquale II gliel'aveva tolte (19).

Cadono, in questo modo, tutti i motivi di sospetto per la bolla di Gregorio V e per il primo diploma di Ottone III, che avevano indotto il Buzzi a dubitare della tradizione dei due documenti e a giudicare il secondo di essi, nell'esemplare dell'Archivio di Stato di Bologna, una copia imitativa interpolata del secolo XI. Per quanto riguarda quest'ultimo, poi, un semplice esame del documento è sufficiente a convincere dell'errore del Buzzi. A parte la considerazione,

(16) A. T. R., rec. cit., p. 96.

(17) Cfr. P. FABRE e C. DUCHESNE, *Le liber censuum de l'Eglise romaine*, I, Parigi 1905, pp. 92 e 255. Poiché la bolla di Paolo I è sicuramente genuina, è possibile che sia errata l'identificazione fatta dal Buzzi (ignoriamo su quali basi) della *massa Faventilla* con Fantella, ove effettivamente esisteva una chiesa arcipretale dedicata a S. Maria; cfr. MAMBRINI, op. cit., pp. 327-330.

(18) Ed. cit., p. 244.

(19) Per la datazione di quel provinciale, cfr. DUCHESNE, *Le liber censuum*, cit., p. 39 sgg.; per la mancanza di s. Ellero nei provinciali successivi e segnatamente in quello di Albino, *ibid.*, II, p. 114. La costituzione di Pasquale II, JL. I, p. 726; KEHR, V, p. 57, n. 188, è in M.G.H., *Const.*, I, 564, n. 395. Nel medesimo errore del Testi Rasponi cade anche il FALCE, op. cit., pp. 11 e 16, il quale inserisce poi Silvestro II fra i papi che avrebbero confermato S. Ellero agli arcivescovi, senza che, peraltro, di ciò si trovi alcuna traccia nell'unica bolla di quel papa relativa alla Chiesa di Ravenna registrata dal KEHR, V, p. 59, n. 167: si tratta di un placito e si riferisce a S. Maria in Pomposa.

forse poco consistente, che non si comprende per quale motivo il preteso falsario avrebbe dovuto correre il rischio di essere scoperto presentando la sua opera come originale, quando aveva a sua disposizione il comodo e consueto mezzo di fingere una copia autentica; e a parte l'altra, forse piú solida, osservazione che la sua abilità avrebbe dovuto essere incredibilmente grande per suggerirgli addirittura la scaltrezza di firmare il monogramma con inchiostro di colore diverso, un semplice confronto grafico finisce per togliere ogni ombra di dubbio. Infatti la scrittura, di mano del cancelliere Eriberto (20), e l'impostazione estrinseca del documento sono esattamente conformi a quelli di tutti gli altri diplomi scritti dal medesimo cancelliere, per esempio quello del 1 gennaio 1000 per il capitolo di Parma (21).

Coi sospetti sul diploma di Ottone III cadono, naturalmente, anche quelli sulle sue successive conferme: non cadrebbero, tuttavia, quelli sull'ultimo documento appartenente al gruppo del periodo sassone, il giuramento prestato da Ermenfredo, futuro monaco e abate eletto di S. Ellero, all'arcivescovo Giovanni XII. Come si è visto, sono fondati su un argomento paleografico e uno storico-cronologico. Ha detto il Buzzi e ripetuto il Testi Rasponi che non poteva essere autentico un giuramento prestato a un arcivescovo già morto: essi, infatti, datano la carta al 13 settembre 998 e, secondo le accuratissime ricerche del Buzzi medesimo, dal 28 aprile di quell'anno la cattedra arcivescovile di Ravenna era occupata da Gerberto I, successore di Giovanni XII (22). Ma, in realtà, la carta dice tutt'altro. Essa è, infatti, datata: *anno Deo propicio pontificatus domni Gregorii quinti et universalis pape in apostolica sacratissima beati Petri apostoli sede secundo, atque imperante domno Ottone tertio imperatore secundo, die quintodecimo mensis septembris, indictione XI, Ravenne*. Come è ben noto, Gregorio V fu consacrato il 3 maggio 996 e il 15 settembre del suo secondo anno cade nel 997. Ottone II fu incoronato imperatore il 21 maggio del medesimo 996, quindi il 15 settembre del secondo anno corrisponde, an-

(20) La mano è stata riconosciuta da E. Otenthal, che collazionò il documento sull'originale, dietro incarico del Sickel, per l'edizione nei *M.G.H.*

(21) *M.G.H.*, *DD.*, II, 343, p. 772. Diamo (tavv. II e III) la riproduzione fotografica dell'escatocollo dei due documenti. Per quel che riguarda la scrittura del testo, si può confrontare anche la riproduzione del diploma del 22 aprile 998 per Reichenau (*DD.*, III, 279) in SYBEL u. SICKEL, *Kaiserurkunden in Abbildungen*, Lief. X, Vienna 1895, tav. 4.

(22) BUZZI, *Ricerche*, cit., p. 177; *Id.*, *Le curie arcivescovile e cittadina di Ravenna dall'850 al 1118*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano* », XXXV (1916), p. 116.

cora, al 15 settembre 997. L'indizione undecima corrisponde al 998, ma proprio il Buzzi elenca non meno di 15 carte ravennati, dall'892 al 1097, nelle quali è certamente usata l'indizione bizantina, sia pure di fronte a 37 in cui è usata la romana e a 94 nelle quali si ha probabilmente la bedana (23). Come tutti sanno, l'indizione bizantina anticipava di due mesi e venticinque giorni la romana, mutando il 1° settembre anziché il 25 dicembre: ed eccoci nuovamente riportati al 997. È veramente strano che un diplomatista dell'esperienza del Buzzi abbia potuto prendere una cantonata del genere, e più ancora che il Testi Rasponi, ottimo conoscitore delle carte ravennati, abbia ripetuto il medesimo errore, senza nemmeno darsi la pena di rifare i calcoli. Anche il secondo degli argomenti addotti contro l'autenticità del giuramento di Ermenfredo è inconsistente e giova solo a mostrare come anche studiosi seri ed accorti possano prendere grossi abbagli quando si lasciano guidare da tesi preconette. Proprio il Buzzi, che aveva trascritte e preparate per l'edizione tutte le carte dell'archivio arcivescovile di Ravenna anteriori al 1118, si lascia andare a scrivere che la scrittura del giuramento di Ermenfredo non è la corsiva comune delle carte dell'epoca, ma una minuscola della fine del secolo XI. A lui non poteva certamente essere sfuggito che a Ravenna (così come, del resto, a Bologna, a Roma, a Napoli e dappertutto dov'era durata a lungo l'influenza o il ricordo delle vecchie istituzioni) le sottoscrizioni delle carte mostrano chiaramente come la corsiva fosse usata soltanto dai notai, mentre scrittura d'uso comune, imparata e adoperata da tutti coloro i quali avevano ricevuto educazione ed istruzione in scuole diverse da quelle notarili, era la minuscola libraria (24). Il giuramento di Ermenfredo non è un documento notarile, ma uno scritto autografo, ed Ermenfredo non era un notaio: non è, perciò, affatto sorprendente che esso non sia in corsiva, ma in minuscola. E, per nostro conto, sebbene la datazione di una scrittura con forme costanti e canoniche come la carolina dei secoli successivi al nono sia talora piuttosto labile ed incerta, noi non riusciamo a trovare nei caratteri di questo

(23) Per la data della consacrazione di Gregorio V, cfr. *Annuario Pontificio*, 1956, p. 14; per quella dell'incoronazione di Ottone, v. BOEHMER-UHLIRZ, *Regesta Imperii*, II, parte I, Graz-Colonia 1956, p. 619, n. 1171a e si correggano in conformità, per l'una e per l'altra, i dati forniti dai consueti repertori.

(24) Più che rinviare ai nostri *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna 1954-56, pp. 108-110, preferiamo far parlare gli esempi, che si possono vedere, appunto per Ravenna, in « *Archivio Paleografico Italiano* », III, tavv. 56 (a. 983); 57 (a. 983); 58 (a. 1017); 86 (a. 959); VII, tavv. 9 (a. 977); 11 (a. 1005); 38 (a. 909); 39 (a. 964); 41 (a. 967); 42 (a. 969); 43 (a. 960), ecc.

documento alcunché di repugnante con l'anno 997 e confacente piuttosto con la seconda metà del secolo XI.

I documenti del terzo gruppo, composto interamente di bolle pontificie, con le quali l'arcivescovo Gualtieri (il ben noto restauratore dei possessi della Chiesa ravennate dopo le turbolente vicende dello scisma e il ritorno all'ortodossia) si era preoccupato di ottenere da Gelasio II e da tutti i suoi successori fino ad Innocenzo II esplicite conferme dei beni e delle giurisdizioni restituite dalla Santa Sede agli arcivescovi, sono assai difficilmente contestabili, se non altro perché tre di essi ci sono pervenuti in originale, convalidando nella maniera più convincente il quarto, pervenutoci in copia del secolo XIII, di cui sono testuali riproduzioni. Non li contesta, infatti, il Buzzi, cui, del resto non interessava contestarli, in quanto, secondo la sua tesi, lo scopo del presunto falsario sarebbe stato raggiunto con la bolla di Clemente VII e col diploma di Enrico VII, dei quali le bolle di restituzione, dal 1118 in poi, sarebbero conferme in buona fede: essi dovrebbero, invece, esser considerati sospetti, insieme con tutti quelli che, anche in epoca successiva, confermano i diritti della Chiesa di Ravenna sul monastero di Galeata, dal Testi Rasponi, che ritarda il riconoscimento pontificio di quei diritti alla fine del secolo XIII. Ma anche qui egli è stato tradito dalla fretta con la quale ha consultato la sua fonte, questa volta il Kehr (25), il quale, dando brevi notizie sul monastero di S. Ellero, rileva le contraddizioni a suo parere esistenti fra i privilegi pontifici, alcuni dei quali ne attribuiscono la giurisdizione alla Chiesa romana, altri alla ravennate, e afferma che, alla fine, il diritto degli arcivescovi fu riconosciuto da Nicolò IV con la bolla del 6 ottobre 1280, più volte citata, ove il monastero è dichiarato appartenente alla diocesi ravennate, sebbene sito nel territorio di quella di Forlimpopoli (26). Se il Testi Rasponi avesse letto più attentamente la notizia del Kehr si sarebbe certamente accorto che quell'osservazione riguarda il riconoscimento, sia pure implicito, dell'ordinarietà della giurisdizione, non quello della semplice legittimità del suo esercizio, che è cosa diversa: l'esercizio da parte degli arcivescovi,

(25) *Italia pontificia*, V, *Aemilia sive provincia Ravennas*, Berlino 1911, p. 138.

(26) Al Kehr, come del resto al Testi Rasponi, sembra peraltro sfuggito il mandato di Onorio III del 4 agosto 1220, edito dal LASINIO, *Regesta di Camaldoli*, III, Roma 1914, p. 131, n. 1651 (del resto già precedentemente noto per altra via, cfr. P. PRESSUTTI, *Regesta Honorii papae III*, Roma 1888-1895, n. 2597) indirizzato al vescovo di Perugia e all'abate di Galeata, *Populiensis diocesis*. Quel medesimo Onorio III che, quattro anni dopo, inseriva S. Ellero nell'elenco delle giurisdizioni dell'arcivescovo Simeone.

storicamente accertato a partire dal secolo X (27), avrebbe potuto, infatti, fondarsi su una concessione (come sembra ritenere il Kehr) e non costituire, perciò, in nessun modo una usurpazione.

A chi apparteneva, dunque, la giurisdizione sul monastero di S. Ellero? Il Falce scrive: « Dai fatti sopra ricordati ci pare di poter dedurre una base per affermare che la condizione giuridica del monastero di S. Ilario era quella di un ente su cui esercitava potestà assoluta la Santa Sede, ma che, quando e come questa lo credette opportuno, detta potestà fu ceduta per sovrana disposizione pontificia in favore di organi dipendenti, cioè o dell'arcivescovo o del vescovo di Forlimpopoli » (28). A noi sembra, invece, che la serie dei documenti dei quali crediamo, ormai, accertata la genuinità (29) permetta una conclusione diversa. Il più antico di essi che ci sia pervenuto nel testo integrale è la bolla di Paolo I del 759, dalla quale abbiamo notizia delle due precedenti concessioni pontificie ad Ansauso vescovo di Forlimpopoli: esse vi sono, peraltro, esplicita-

(27) Ne è prova, per il secolo X, il giuramento di Ermenfredo e ne è convincente indizio, per il seguente, il soggiorno in S. Ellero nel 1056 (non 1054, come erroneamente hanno il MAMBRINI, op. cit., p. 41 e il LEONCINI, op. cit., p. 33) dell'arcivescovo Enrico con tutta la sua corte, nella quale, subito dopo i vescovi suffraganei Odalrico di Imola ed Enrico di Sarsina, figura l'abate Folco. La presenza di giudici, conti e duchi mostra che Enrico era venuto a Galeata per tenervi un placito (non un sinodo, come scrivono il Mambelli e il Leoncini): nel corso di esso furono sistemati i rapporti fra l'arcivescovo ed Ugo conte di Bertinoro, il quale, insieme con la moglie Imilda vendé ad Enrico una larga distesa di terre nella corte Casamura (FANTUZZI, op. cit., IV, 211, ove l'anno X dell'impero di Enrico costringe a correggere tanto il millesimo quanto l'indizione e ad assegnare la carta al 1056, in quanto nel 1057 Enrico III era già morto ed Enrico IV era nel suo primo anno di regno), ricevendola poi di ritorno in enfiteusi con la riserva del diritto (cui poi l'arcivescovo rinuncia) di costruire una torre in Montemaggiore (MITTARELLI e COSTADONI, op. cit., II, app., col. 137; reg. FANTUZZI, op. cit., III, p. 286). Per il secolo XII l'esercizio della giurisdizione da parte degli arcivescovi è dimostrato dalla consacrazione della pieve di Galeata fatta dall'arcivescovo Enrico, ricordata da un'epigrafe sulla facciata della chiesa (MAMBRINI, op. cit., p. 44; LEONCINI, op. cit., p. 33). Prove chiare e sicure della giurisdizione si hanno per il secolo XIII: si veda su ciò TORRE, op. cit., pp. 108-112.

(28) Op. cit., p. 16.

(29) Ad essi vanno aggiunte le bolle dei papi Sergio II (anni 846-47), Leone IV (anni 847-50) per l'arcivescovo Deusdedit e N'colò I (anni 858-67) per Giovanni X (KEHR, V, p. 39, nn. 97 e 98, p. 42, n. 113) delle quali possediamo solo uno schematicissimo riassunto nel *Transsumptum privilegiorum Ecclesie ravennatis* del secolo XI conservato nell'archivio dell'E.C.A. di Milano, già citato; e inoltre: 1160 marzo 16, diploma di Federico Barbarossa per l'arcivescovo Guido (STUMPF, 3896; UGHELLI, II, 371; FANTUZZI, V, 288); 1209 ottobre 30, diploma di Ottone IV per l'arcivescovo Ubaldo (BOEHMER-FICKER, 1182; WINCKELMANN, *Acta imperii inedita*, n. 186, dall'originale; TARLAZZI, op. cit., I, p. 106, n. 61, da una copia tarda); 1224 maggio 14, privilegio di Onorio III per Simeone (POTTHAST, 7248; RUBEUS, p. 389); 1228 dicembre 10, privilegio di Gregorio IX per l'arcivescovo Filippo Fontana (POTTHAST, 8292; AMADESI, *In antist. ravenn. chron.*, III, p. 180, n. 43; FANTUZZI, V, 324); 1255 dicembre 12, privilegio di Alessandro IV per Filippo (TARLAZZI, I, p. 245, n. 167). Il diploma di Corrado II del quale si fa cenno nei posteriori documenti imperiali è perduto.




Fig. 3 — Diploma di Ottone III per la Chiesa di Ravenna (29 settembre 999).

mente sconfessate. « Nunc vero — dice il papa (30) — divina vocatione ipso Anscauso de hac migrante luce, agnoscentes rei veritatem, praedictum venerabilem monasterium iuris sanctae ravennatis Ecclesiae a diuturnis existere temporibus, ideoque perpendentes contra omnem rationem esse ut ipse venerabilis locus a sancta ravennate Ecclesia abstrahatur,... ea quae pridem pro eius subtractione promulgata sunt incongrue atque irrationaliter, omnia irrita et invalida esse statuentes statuimus; unde per huius nostrae apostolicae praeceptionis paginam denuo ipsum venerabile monasterium beati Hilari cum omnibus ei pertinentibus sub iurisdictione ravennatis Ecclesiae atque reverendae fraternitatis tuae successorumque tuorum perpetuis atque perennis (*sic*) temporibus statuimus permanendum ».

Ci sembra che le parole siano chiare: morto Anscauso, al quale la concessione era stata fatta per le ragioni politiche ampiamente illustrate dal Bertolini, il papa dichiara di aver acclarato che la giurisdizione sul monastero era radicata a *diuturnis temporibus* nella Chiesa ravennate, che quella concessione aveva costituito ingiusta spoliazione di un diritto ai danni del suo titolare e che pertanto sanciva il ritorno di S. Ellero alla dipendenza degli arcivescovi, cui spettava di diritto.

I documenti successivi, sia pontifici sia imperiali, nulla tolgono e nulla innovano a questa solenne dichiarazione. Gregorio V, che al monastero di S. Ellero dedica speciale attenzione (31), lo conferma e lo corrobora agli arcivescovi; nei due diplomi di Ottone III il *monasterium Sancti Ilarii in Galigata cum omni districtione placitoque suo* è mescolato indiscriminatamente con possessi di diversa origine e titolo, confermati dall'imperatore, e lo stesso accade nei successivi diplomi imperiali di Enrico II e di Enrico IV, che ripetono alla lettera, per questa parte, il primo di Ottone III, né

(30) Per la citazione ricorriamo all'ediz. del RUBEUS, cit., p. 225.

(31) « Itaque confirmamus atque corroboramus monasterium in honorem beati Ilarii constructum in territorio quod vocatur Galicata cum certis affinibus suis situm, cum rebus videlicet omnibus et omnibus iuribus et cum omni iudiciali potestate, que est exhibenda in prescripti territorii incolis, videlicet ab uno latere predicti territorii Galigati, Massabaluco, que est iuris Sancti Petri, et comitatus Bobiënsis, ab alio latere iuga alpium, fines Tuscie, a tertio latere comitatus Populiensis atque a quarto latere Fagentella percurrente et fluvio Ravariolo, quatenus tu ipse Ioannes archiepiscopus tuique successores in perpetuum habeatis potestatem abhinc in antea idem monasterium S. Hilari cum omni eiusdem supradicti territorii iudiciaria potestate et publica functione, prout vobis melius, secundum quod visum fuerit, ordinandi et disponendi, nostra nostrorumque successorum omnium remota contradictione » (FANTUZZI, V, p. 265). Si noti la contrapposizione con la Massabaluco, della quale è detto espressamente essere *iuris S. Petri*; e tra i confini il torrente Fantella, nella forma *Fagentella*, diversa dalla *Faventilla* di JE. 2989.

è improbabile che lo stesso fosse anche nel perduto diploma di Corrado II. Anche l'antipapa Clemente III, nel 1086, non fa che confermare il monastero di S. Ellero alla Chiesa ravennate (32). Dopo la riconciliazione con la Santa Sede, Gelasio II usa la consueta formula di tutti i privilegi del genere: « Preterea confirmamus vobis exarcatum Ravenne, qui romane Ecclesie iuris est, et monasteria Sancti Adalberti et Sancti Illari, seu altera monasteria et possessiones ad vestram Ecclesiam pertinentes per autentica privilegia ab antecessoribus nostris et a catholicis regibus tradita », e in essa, ripetuta letteralmente da Callisto II, da Onorio II e da Innocenzo II, appare forse il concetto che ogni giurisdizione ecclesiastica riconosce la sua legittimità nell'incardinamento nell'organizzazione della Chiesa, a capo della quale è, supremo arbitro e moderatore, il pontefice, ma sta di fatto che S. Adalberto e S. Ellero sono menzionati a parte e posti su un piano diverso così dall'Esarcato, la cui appartenenza alla Santa Sede è espressamente proclamata, come dalla giurisdizione sui vescovi dell'Emilia, come infine dall'amministrazione del monastero di S. Maria in Pomposa, che riconoscono origine da precise e specifiche concessioni pontificie (33). Onorio III si serve di un'altra formula d'uso, amplissima: « statuentes ut quascumque (*sic*) quecumque bona eadem Ecclesia in presentiarum iuste et canonicè possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione imperatorum, regum aut principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis, parante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant » (34), nella quale si comprendono tutti i beni e tutte le giurisdizioni, a qualunque titolo posseduti: essa è ripetuta alla lettera da Gregorio IX e da Alessandro IV. Parimenti, Federico I dice: « confirmamus et firmissime roboramus omnes illi pertinentes episcopatus, monasteria, ecclesias, civitates et castella ac omnes res que unquam per cartas antiquas, privilegia atque precepta ad eandem sanctam ravennatem Ecclesiam iuste et rationabiliter pertinent », comprendendo poi, nell'enumerazione, il

(32) RUBEUS, op. cit., p. 321.

(33) Si confrontino, su ciò, le edizioni dei privilegi più sopra citati. Gelasio II concede all'arcivescovo Gualtieri la giurisdizione sulle diocesi suffraganee dell'Emilia, che la Chiesa ravennate esercitava da lungo tempo ma di cui il papa riteneva evidentemente poter disporre *ad libitum* in forza della sua potestà di giurisdizione, sicché il restituirla era, in realtà, atto di nuova concessione; gli conferma il ducato di Ravenna e i monasteri di S. Alberto e S. Ellero; gli commette l'amministrazione di S. Maria in Pomposa, per la quale si può ripetere il discorso fatto per la giurisdizione metropolitana dell'Emilia.

(34) *Bullarium romanum*, ed. Torino, III, 402. Si emendi: « quascumque possessiones et quecumque bona ».

monasterium S. Ylari in Gallia cum districtu et placito suo (35), e questa formula è ripresa letteralmente così da Ottone IV come da Federico II (36). Confermare, corroborare: sono verbi che implicano soltanto un riconoscimento, una promessa di protezione, un impegno a non turbare una situazione giuridica, una convalidazione di essa, qualunque sia, in modo che tutti siano tenuti a rispettarla: sicché, in questa lunga serie di documenti, l'unico che esprima con chiara precisione l'origine e la natura della potestà esercitata su S. Ellero dagli arcivescovi ravennati rimane la solenne dichiarazione di Paolo I che essa era originaria e ordinaria, non concessa o delegata (37).

Certo, contro questa conclusione potrebbero muoversi alcune obiezioni, fondate sulla lettera di Adriano I a Carlomagno per reclamare contro le spoliazioni del duca Gudibrando e sulla lettera di Giovanni VIII a Ludovico II circa le controversie con l'arcivescovo Giovanni X, ma ad esse crediamo aver risposto in anticipo, quando abbiamo osservato che la prima si deve assai più facilmente riportare alla generica *tuitio* che il pontefice esercita su tutte le istituzioni religiose ed ecclesiastiche in forza della *plenitudo iurisdictionis* e che Giovanni VIII impegnò anche a favore del medesimo arcivescovo di Ravenna (38) piuttosto che a una specifica potestà sul monastero di S. Ellero, che non crediamo possa dedursi dai termini usati dal pontefice; e che nella seconda si tratta di *coloni in territorio Ferrariensi et Adriensi et Gallicata et Faventilla*, di beni patrimoniali e non di giurisdizioni, mentre il monastero di S. Ellero, del resto, non vi è pur nominato (39). Né ci sembra che

(35) FANTUZZI, V, p. 89.

(36) Per Ottone IV, v. FANTUZZI, V, p. 305; per Federico II, WINCKELMANN, *Acta imperii medita*, p. 162.

(37) In verità, gli schematici estratti delle bolle di Sergio II, Leone II e Nicolò I inseriti nel più volte citato *Transsumptum privilegiorum Ecclesie ravenensis* dell'archivio dell'E.C.A. di Milano parlano di concessione: « Stephanus (sic) episcopus servus servorum Dei hoc idem concessit Deusdedit archiepiscopo sub eodem anathemate et Leo episcopus servus servorum Dei similiter. Et Nicholaus papa id ipsum monasterium concessit Iohanni archiepiscopo cum omni pertinentia sua et restrictione, dicens: si quis auferre illud voluerit a potestate et dizione sancte ravenensis Ecclesie temerario ausu, magna parvaque persona, et hoc nostrum apostolicum privilegium violare presumpserit, sciat se anathematis vinculum (sic) esse innodatum et a regno Dei alienum et cum omnibus impiis aeterno incendio et supplicio condemnatum » (cfr. KEHR, *Papsturkunden in Mailand*, nelle « Nachrichten von der königl. Gesellschaft d. Wissensch. zu Göttingen », Phil.-hist. Klasse, 1902, p. 81. Ma l'epitomatore parla di concessione anche riassumendo la bolla di Paolo I e da ciò possiamo giudicare l'esattezza e la proprietà del suo linguaggio giuridico.

(38) JE. 2480; KEHR, V, p. 37, nn. 89 e 90. Circa le parole con cui il papa afferma la *subiectio* di S. Ellero, si veda più addietro nel testo.

(39) JE. 2989; KEHR, V, p. 42, n. 115; cfr. le edizioni citate più addietro.

possa costituire argomento valido il fatto che nella seconda bolla di Gregorio V per la Chiesa di Ravenna (40) non si faccia menzione di S. Ellero: lo sarebbe se tale silenzio continuasse nei documenti successivi, mentre così non è, e l'omissione o è casuale o è giustificata dal fatto che S. Ellero era compreso nella bolla precedente, esplicitamente confermata. Più valida, forse, potrebbe sembrare la obbiezione che nel 1213 il papa Innocenzo III concesse la sua protezione al monastero di S. Ellero, con un privilegio citato dal Kehr (41) e trascurato dal Testi Rasponi, dal Mambrini e dal Leoncini: stranamente, tanto più che vi si fa cenno di un altro privilegio, concesso, in precedenza, allo stesso monastero da Alessandro III. Ma con essa, in realtà, il papa null'altro concede se non una generica protezione, che non ci sembra in alcun modo contrastare con la dipendenza giurisdizionale dalla Chiesa ravennate, a nostro avviso, anzi, esplicitamente riconosciuta quando è fatto obbligo all'abate di ricevere la benedizione appunto dall'arcivescovo di Ravenna, *siquidem*, naturalmente, *catholicus fuerit et gratiam et communionem Apostolice sedis habuerit*.

Contrariamente a quanto ritenevano il Buzzi e il Testi Rasponi, la serie delle bolle, dei diplomi e dei documenti della Chiesa ravennate nei quali si fa menzione di S. Ellero si è, dunque, rivelata genuina, senza falsificazioni né interpolazioni; e da essa, contrariamente a quanto pensava il Falce, si può fondatamente dedurre l'appartenenza del monastero alla giurisdizione degli arcivescovi: se usurpazione vi fu, fu compiuta non da costoro, ma da papa Stefano II, la cui concessione ad Anscaso fu giudicata *contra omnem rationem* dal suo successore Paolo I.

APPENDICE

1213 maggio 5, Roma

Il pontefice Innocenzo III, sull'esempio di Alessandro III, prende sotto la sua protezione il monastero di S. Ilario di Galeata, confermando nominativamente tutti i suoi beni e possessi.

Originale Archivio di Stato di Firenze, R. Acquisto Strozzi-Uguccioni (A). Copia del secolo XVIII, di mano di F. Ughelli, Bibl. Vaticana, ms. Barb.

(40) Del 28 aprile 998, JL. 3883, KEHR, V, p. 52, n. 166.

(41) *Italia pontificia*, cit., V, p. 139. La bolla elenca tutti i possessi di S. Ellero e crediamo non inutile pubblicarla in appendice, dall'originale (del quale dobbiamo una fotografia alla cortesia del direttore e all'opera del laboratorio di microfilm dell'Archivio di Stato di Firenze) e dalla copia dell'Ughelli nel codice Barberiniano della Biblioteca Vaticana.

lat. 3125, cc. 236^r-238^r (B'). Copia del secolo XVII, di mano di C. Strozzi, in Archivio di Stato di Firenze, Carte strozziane, II serie, vol. 60, cc. 50^v-52^v.

A è barbaramente mutilato da una ampia rifilatura lungo tutto il margine destro e da un grosso foro nella parte inferiore sinistra del testo. B' deriva da una copia, assai scorretta, tratta da A quando era ancora integro; C è piú corretta, ma è tratta da A dopo la mutilazione. Seguiamo A, integrando per mezzo di B', ma la scarsa attendibilità di questa copia non assicura la completezza e la bontà delle restituzioni, specie per quanto riguarda i toponimi, molti dei quali, non compresi dal trascrittore, sono lasciati in bianco e non offrono, quindi, alcuna possibilità di integrazione.

¶ Innocentius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Rodulfo abati monasterii Sancti Hylari de Galiada eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regular[em vitam ^(a) professis in perpetuum ¶] | Quociens a nobis petitur quod religioni et honestati convenire dinoscitur, animo nos decet libenti concedere ac petentium desideriis congruum suffragium i[mper]turi. Quapropter, dilecti in Domino filii, | vestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum monasterium Sancti Hylari de Galiata, in quo divino estis obsequio mancipati, ad exemplar felicitis recordationis Alex[andri] pape predecessoris nostri ^(b), sub beati Petri et | nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum et beati Benedicti regulam in eodem mon[asterio] institutus esse demonstratur perpetuis ibidem | temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones quecumque bona idem monasterium impresentiarum iuste et canonicè possidet aut in futurum concessione pontif[ic]um, largitione regum vel principum, oblatione | fidelium seu aliis iustis modibus, prestante Domino, poterit adipisci firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus propriis hic duximus exprimenda vocabulis: locum [ipsum in quo prefatum monasterium situm est] | cum omnibus pertinentiis suis, plebem Sancti Petri, plebem Sancti Zenonis cum omnibus pertinentiis suis, monasterium Sancte Marie in Insula, monasterium Sancti Iacobi de Sazço, monasteri[um Sancte Marie de Castello, monasterium Sancte] | Marie in gloria ^(c) cum omnibus pertinentiis suis et ecclesiam Abbatis positam in Casentino cum omnibus pertinentiis suis, [ca]pellam Sancti Felicis in Bisurra ^(d) sitam in episcopatu Ariminensi, capellam [de Saxo, capellam de San, capellam] | de Sancta Maria Nova, capellam de Punga, capellam de Plancenigo, capellam de Salche, capellam de Monte Rotundo et omnes capellas Vallis de Oplo, capellam de Valdarcha, cap[ellam] de Sancto Ondo, capellam castri Colardioli, | capellam [Mostioli], capellam Montis Vetuli, capellam de Sech, capellam Sechuni et medietatem capelle Cunii, capellam de Culina, capellam de Prato, capellam de Sancto Cassiano, cape[llam] de, ecclesiam de Pratalina, | ecclesiam de S[tasia], ecclesiam de Saviana, ecclesiam de Sasedo et ecclesiam de Valle Montis Orioli, ecclesiam Crucideoli, ecclesiam hospitalis de Carnario, ecclesiam de Ripredosa et ecclesiam de mediet[ate]

(a) regularem vitam om. B'. (b) predecessori nostro B'. (c) gla A, Galeata B'. (d) corr. da civitate, lettura incerta A; Bifernam C; om. B'.

castrum Glodioli, (e) villam Strabatenzoli cum omnibus per]tinentiis suis, ecclesiam de Rivosalvo, ecclesiam Buzgeoli et cellulas de Faccolo, ecclesiam Sancti Palili, villam Ridraculi cum omnibus ecclesiis et aliis pertinentiis suis et cum hospitale de Bifurco, ecclesiam Biserni, villam... cum omnibus] ecclesiis suis, cellas Solaroli, ecclesiam Flumicelli, ecclesiam Montis Boni, ecclesias Sprisce, ecclesias de Pleda, ecclesias de Aquabelli, ecclesias Sancti Benedicti, ecclesias de Vecreta, ecclesias de Pon[do, ecclesias de Mileto, ecclesias de Vallebona, ...] canonicam, ecclesias (f) de monte Widonis, ecclesias Ogri, ecclesias de Pongio et cellam de Sasetholo cum omnibus aliis ecclesiis ad cenobium Sancti Hylari pertinentibus, castrum Cornaclarium, Planet[tum, Pungam, Montem Termini, Val]lem Capriam, Montem Hylari, Montem Boni, Spissera, Montem Vallis, rocam de Aquabelli, Bisernum, Montem Acutum, massam de Pleda cum omnibus aliis massis de Galiada, Montem Guidonis, [castrum Cluserculum, castrum Fla]migne, Montem Batuli, Vallem de Area, Sugiolum, Montem Rotundum, Vallem de Oplo, Sanctam Floram, Aquam Bellam, castrum Sancti Benedicti, Barbarinum et Corniolum, castrum Ruidracul[i, roccam...], castrum Rondinarie, castrum] Riptrosa, Crucideolum, Sasech, Vallem Anseris, Melle[tum], mon[tem Ve]terem de Galiada, castrum Suasie, castrum Prataline, castrum Castangneti, Montem Novum, Culinam, [Pratum, Montem Cignam, Castum, ca]strum Mostioli et medietatem castrum Glodioli, castrum Vallis Maioris, [castrum] Montis Roworedi, castrum Montis Favali, castrum Ponticelli, castrum Civitelle, Fossam Lupariam, [montem Sancti Hylari integrum positum in Galiada] cum plebe, ecclesiis et fundis, [casalibus,] massis, vineis, casis, silvis, montibus et collibus et appenditiis suis, campis, pratis, pascuis, selectibus, arboribus pomiferis et infructiferis diversi [generis, puteis, rivis, aquis et cum omnibus] adiunctis adiacentibusque suis [cultis vel incultis] una cum servis et ancillis, colonis et colonabus suis ibidem residentibus vel permanentibus utriusque sexus atque massam integram que [vocatur Montana cum appenditiis et massam] Pleadam cum appenditiis suis [et cum omnibus aliis massis] Galiade ad eundem montem Sancti Hylari generaliter et integraliter pertinentibus, posito nomine infra prescripta Galiada et inter [fines, ab uno latere rivus qui vocatur Saxiformis] usque in Aquam Bonam, a secundo [latere flumen qui vocatur] Ronaiolus ab Aqua Bona usque ad iugum Florentinum, a tertio latere iugi Florentini atque Artini (g) per iugum alpium perveniente usque [ad viam Maiorem, a quarto latere ipsa] via Maiore percurrentem mon[tem Oriolum et Campodo]nico et per Spuiantum et per medietatem montis Gladioli usque in Portule. Nichilominus confirmamus vobis et successoribus vestris omnem dis[trictum cum placitis, decimis, primitiis de] prenominate loco qui dicit[ur de Galiada et que ad ipsum] districtum pertinet. Benedictionem quoque abbatis a Ravennati suscipietis archiepiscopo, siquidem catholicus fuerit et gratiam atque comu[nionem Apostolice Sedis habuerit et eam gratis] absque pravitate et exactione [aliqua voluerit exhibere, alioquin liceat vobis quemcumque catholicum malueritis adire antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate quod postulatur indulgeat. Ad hec adicimus atque statuimus ut licitum sit] tibi, fili abbas, et successoribus

(f) Vallebona... ecclesias: Vallebona et cum munere omnium ecclesiarum B'. (g) *cosí* A.

tuis monacos] qui ad ordines fuerint promovendi tonsorare et clericos ordinare. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium tem[ere perturbare aut eius possessiones auferre vel] | ablatas retinere, minuere seu q[uibuslibet] exactionibus fatigare, sed omnia integra et illibata serventur eorum pro quorum substantatione concessa sunt usibus omnibus pro[futura, salva in omnibus Sedis Apostolice auctoritate.] | Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens temere contra eam venire temptaverit, secundo tertiove commonitus, nisi reatum suum satisfactione correxerit, potestate honorisque sui digni]tate careat reatusque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et domini redemptoris nostris Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine [districte ultioni subiaceat. Cunctis autem in] | eodem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Iesu Christi quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterna pacis inveniant. Amen. [Amen. Amen.]

(RF) Ego Innocentius catholice Ecclesie episcopus subscripsi. (BV).

✠ Ego Iohannes Sabinensis episcopus subscripsi.

✠ Ego Nicholaus Tusculanus episcopus subscripsi.

✠ Ego Hugo Hostiensis et Velletrensis episcopus subscripsi.

✠ Ego Benedictus Portuensis et Sancte Rufine episcopus subscripsi.

✠ Ego Pelagius Albanensis episcopus subscripsi.

[✠] Ego Cinthius Sancti Laurentii in Lucina presbiter cardinalis subscripsi.

[✠] Ego Cencius Sanctorum Iohannis et Pauli presbiter cardinalis tituli Pamachii subscripsi.

[✠] Ego Leo tituli Sancte Crucis in Iherusalem presbiter cardinalis subscripsi.

[✠] Ego Petrus Sancte Pudenciane tituli Pastoris presbiter cardinalis subscripsi.

[✠] Ego Guala Sancti Martini presbiter cardinalis tituli Equitii subscripsi.

[✠] Ego Iohannes tituli Sancte Praxedis presbiter cardinalis subscripsi.

✠ Ego Guido S[ancti Nicolai in Carcere Tulliano] diaconus cardinalis subscripsi.]

✠ Ego Octav[ius Sanctorum Sergii et Bacchi] diaconus cardinalis subscripsi.]

✠ Ego Angelus Sancti [Adriani] diaconus cardinalis subscripsi.]

✠ Ego Petrus Sancte Ma[rie in Via Lata] diaconus cardinalis subscripsi.]

✠ Ego Bertramus Sancti Georgii [ad Velum Aureum] diaconus cardinalis subscripsi.]

Datum Laterani per manum Iohannis Sancte Marie in Cosmidin diaconi cardinalis, sancte Romane Ecclesie cancellarii, .III. nonas mai, indictione .I., incarnationis dominice anno .M.CC.XIII., pontificatus vero d[omi]ni Innocentii pape .III. anno quintodecimo ^(h).]

^(h) *cosí B'.*